MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA

Art. 42

Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle autonomie speciali

Le disposizioni di cui all'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Le quote capitale in scadenza nel 2020 dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, versate dalle Autonomie speciali successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono recuperate dalle medesime autonomie mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e, per la Regione Sardegna, mediante l'attribuzione di un contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 111, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il concorso alla finanza pubblica dell'anno 2020 di ciascuna autonomia speciale e' rideterminato dalla seguente tabella:

REGIONI

Concorso alla finanza pubblica anno 2020 a legislazione vigente

Riduzione del concorso alla finanza pubblica a valere del Fondo di cui all'art. 111, comma 1

Riduzione del concorso alla finanza pubblica a valere delle quote capitale 2020 sospese gia' pagate

Concoro alla finanza pubblica anno 2020 rideterminato

Valle d'Aosta

102.807.000

84.000.000

18.807.000

Sardegna

383.000.000

383.000.000

0

Trento

418.186.556

300.634.762

117.551.794

Bolzano

501.728.143

318.332.960

651.135

182.744.048

Friuli-Venezia Giulia

726.000.000

538.000.000

840.479

187.159.521

Sicilia

1.001.000.000

780.000.000

13.369.920

207.630.080

TOTALE

3.132.721.699

2.403.967.722

14.861.534

713.892.443 Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 88 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Versione in vigore dal 15 agosto 2020, non più in vigore dal 14 ottobre 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia
Estremi	Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Capo	V — Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-dell-economia/art-42-sospensione-della-quota-capitale-dei-prestiti-concessi-alle-autonomie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it